



2018/08.02/000008-02
DIRA61000 - 2020/98

**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.**

Oggetto: D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I..
PROGETTO DI AMPLIAMENTO ALLEVAMENTO SUINICOLO, NEL COMUNE DI BRA.
PROPONENTE: AZ. AGR. MATTIAUDA GIAMPIERO, VIA BRA N. 9, 12040 - CERVERE.
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO EX ART. 27-BIS DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I.,
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E RILASCIO
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- veniva presentata presso la Provincia di Cuneo in data in data 20.08.2019 con prot. n. 53574 da parte del Sig. MATTIAUDA Gianpiero titolare della Ditta omonima con sede legale in Via Bra n. 9 Cervere (CN), istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i. e contestuale istanza di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.
- Con nota prot. n. 54336 del 26.08.2019 la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, che la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata dal 22 agosto 2019, sul sito web della Provincia di Cuneo.
- Decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 01 ottobre 2019, ha provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
- Con nota prot. n. 67907 del 30.10.2019 si è proceduto alla convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi in data 04.12.2019, in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/90 e s.m.i. al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione e del contestuale rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale.
- Nel corso della medesima, alla luce dei pareri pervenuti, era stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 76777 del 09.12.2019.
- In data 11.05.2020 con prot. di ric. n. 26113 la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta.
- In data 27.05.2020 con prot. di ric. n. 29339, il proponente, a seguito di richiesta da parte dell'ASLCN2, ha presentato ulteriore documentazione integrativa riguardante il campionamento di acqua e relativo referto con dichiarazione di potabilità a fini civili.
- Con note prot. n. 27970 del 21.05.2020 e n. 29975 del 29.05.2020, l'ufficio VIA ha provveduto a pubblicare la documentazione integrativa.
- Con la suddetta nota del 21.05.2020 è stata convocata la seconda riunione della Conferenza di Servizi del 29.06.2020.
- Sotto l'aspetto progettuale, l'intervento in oggetto, rientra nella categoria progettuale n. 17 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. "impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg)".

Il progetto è stato sottoposto alla Procedura di Verifica e con provvedimento dirigenziale n. 4010 dell'08.11.2018 è stata indicata la necessità di sottoporlo alla procedura di Valutazione ex artt. 23 e segg. del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e L.R. 40/1998 e s.m.i..

Rispetto alla situazione descritta in istanza per la succitata fase di Verifica si evidenzia che sono stati stralciati dall'uso agronomico i terreni limitrofi al centro frazionale di Pollenzo.

Il progetto in oggetto, presso il sito di allevamento esistente in Bra, Fr. Pollenzo, via Fossano 31, consiste nella realizzazione di due nuove porcilaie adibite all'ingrasso di suini da salumificio e due vasche di stoccaggio a nord del sito esistente sino al raggiungimento di una consistenza potenziale di 3427 posti per suini da ingrasso.

I suini sono introdotti in azienda al peso di circa 25-30 kg e vengono accresciuti in allevamento sino al raggiungimento del peso di macellazione di almeno 160 kg. Viene praticato un vuoto sanitario di circa 14 giorni fra un ciclo ed il successivo.

La società richiedente presenta una disponibilità di terreni in conduzione pari a 61,8933. Oltre ai terreni in conduzione, la ditta dispone di ulteriori 249 ha in asservimento per l'uso agronomico degli effluenti zootecnici.

L'attingimento idrico avviene a partire da un pozzo aziendale autorizzato con Determinazione della Provincia di Cuneo n. 3671 del 20/05/2010. (Concessione preferenziale n. 1374).

La vasca esterna circolare esistente verrà coperta con copertura galleggiante in LECA balls al fine di contenere l'emissione di ammoniaca in atmosfera. Le vasche in progetto verranno realizzate con un basamento in grado di supportare un eventuale palo per l'ancoraggio di una copertura

fissa. Si prevede la copertura delle nuove vasche di stoccaggio con copertura galleggiante autodislocante in Hexa Cover.

• Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 29 giugno 2020, è stata convocata e si è svolta - in sede decisoria - la Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'allevamento in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:

1) parere favorevole della **Provincia di Cuneo**, con nota prot. n. 36179 del 30.06.2020 alla pronuncia di positivo giudizio di compatibilità ambientale ed al rilascio dell'AIA previo deposito entro 30 giorni della documentazione (richiesta con nota prot. n. 38128 del 07.07.2020) necessaria per consentire la formalizzazione del Provvedimento Unico Ambientale.

La ditta ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, ritenuta esaustiva, con nota prot. ric. n. 44912 del 06.08.2020;

2) nota prot. ric. n. 33206 del 16.06.2020 dell'**ASL CN2** che esprime parere favorevole ritenendo soddisfatte le richieste di approfondimento formulate in sede di richiesta integrazioni;

3) nota prot. ric. n. 35688 del 29.06.2020 del **Comune di BRA** che esprime parere favorevole all'intervento in oggetto, subordinatamente alle prescrizioni e integrazioni nel seguito riportate:

“Vista la nota della Provincia di Cuneo prot. 27970 del 21.05.2020 (ns. prot. 20914 del 21.05.2020), in cui si comunicava la pubblicazione degli elaborati integrativi richiesti al proponente a seguito delle conferenze dei servizi istruttoria del 04.12.2019, si esprimono le seguenti considerazioni con riferimento ai punti del precedente parere di questo comune, ns. prot. 58785 del 04.12.2019:

1) *Si prende atto che è stato prodotto un elaborato grafico con la verifica delle distanze previste dal PRGC all'art. 50.3.e) e 50.3.e.1) (Tavola 7), riportate anche nelle integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale come di seguito:*

◦ *Dai Confini: m. 5; vedi planimetria Tavola 7*

◦ *Dalla Residenza del Conduttore: m. 20; il conduttore non risiede in prossimità dell'allevamento.*

◦ *Dall'abitazione di terzi: m. 75; non sono presenti abitazioni di terzi a distanza inferiore a 75 dall'allevamento.*

◦ *Dai Nuclei Frazionali: m. 500; non sono presenti nuclei frazionali a meno di 500 m. dall'allevamento.*

◦ *Da insediamenti Urbani esistenti o previsti: m. 1000; Non sono presenti insediamenti urbani esistenti o previsti a meno di 1000 m.*

Tali distanze risultano pertanto conformi a quanto previsto dal PRGC del Comune di Bra.

2) *La centralina di rilevazione qualità dell'aria di Bra ha visto dal 01 gennaio 2020 ad oggi per il PM10 un numero di sforamenti del limite di 50 mg/m³ (da non superare più di 35 volte nell'anno solare fissato dal D. Lgs. 155/2010 e s.m.i.) pari a 28, quindi poco al di sotto del limite di legge, tenendo conto che manca ancora metà anno alla serie di dati. Nelle integrazioni dello Studio di Impatto Ambientale il proponente evidenzia come, grazie alle modifiche al progetto iniziale, si abbia una diminuzione delle emissioni in atmosfera a progetto, in particolare di ammoniaca, azoto e CO₂, mentre per quanto riguarda le emissioni di PM primario si verifichi un limitato incremento in relazione ai nuovi mezzi previsti per lo spandimento.*

Si ritengono positive le soluzioni migliorative proposte in relazione a stabulazione, stoccaggio effluenti (nuove vasche con copertura in pvc) e spandimento (interramento immediato), anche in quanto le riduzioni di ammoniaca e protossido di azoto, precursori di PM10, consentiranno una minore formazione di PM10 secondario. Si ritiene quindi che il parere di VIA debba essere subordinato all'adozione delle migliori tecnologie disponibili in ogni fase del ciclo produttivo al fine del contenimento delle emissioni di particolato atmosferico di tipo primario e secondario.

3) Si accoglie favorevolmente l'implementazione di un Piano di gestione dell'impatto odorigeno (all.6_int) per la gestione delle possibili situazioni di disagio legate alle molestie olfattive dovute all'attività in oggetto, come stabilito dal DGR 9 gennaio 2017 n. 13-4554 L.R. 43/2000 – "Linee Guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno" e delle modifiche impiantistiche. Si evidenzia in ogni caso che si ritiene necessario:

- mantenere sempre coperte le vasche di raccolta degli effluenti tramite la corretta manutenzione e gestione della copertura in LECA Balls della vasca A;
- l'utilizzo della tecnica dell'interramento immediato dei liquami durante lo spandimento per uso agronomico, così come descritto nel par.5 delle integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale.

4) Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, si richiama il vigente Regolamento edilizio, che all'art. 124 comma 3) stabilisce che "i canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti". Pertanto, dato atto che non sono note criticità idrogeologiche o idrologiche sul sito in esame, può essere accolta la richiesta del proponente di disperdere le acque piovane tramite le superfici permeabili di pertinenza dell'insediamento anziché tramite vasche interrate a fondo drenante.

5) In Tavola 2A_rev01 è riportato il nuovo layout della barriera verde, che verrà realizzata tramite il posizionamento di una siepe arborea e arbustiva con specie autoctone rappresentate da betulle, salici e biancospini. In allegato 9 è riportata la documentazione fotografica richiesta del progetto, con i rendering della barriera verde, che verrà inserita a ridosso della SP7 anziché nelle vicinanze delle vasche, e, in tavola n°2A e 2B, la posizione delle alberature di nuova realizzazione a mitigazione dell'impatto visivo dell'intervento edilizio. L'impostazione delle barriere verdi descritta risulta pertanto accettabile. In merito al numero di essenze da piantumare si faccia riferimento al Rapporto Ambientale allegato al PRGC vigente, art. 9.1.2.3, rispettando un sesto d'impianto basato su distanza non superiore a 4 m tra le piante d'alto fusto (betulle, salici) e su distanza non superiore a 1 m tra gli arbusti. Gli esemplari devono essere "a pronto effetto" al fine di realizzare al più presto la quinta verde di mascheramento.

6) Presa visione della documentazione progettuale e del fotoinserimento citato al punto che precede viene dato atto dell'impossibilità del proponente di prolungare la quinta verde lungo la strada provinciale fino alla cinta della tenuta ex-reale di Pollenzo, causa indisponibilità dei terreni, e del fatto che attualmente il mascheramento visivo in quel tratto è garantito da vegetazione di alto fusto che insiste su proprietà di terzi e potrebbe in prospettiva anche essere oggetto di abbattimento. Per tale ragione, si richiede la realizzazione di un tratto di quinta mista arboreo-arbustiva, con le caratteristiche già espresse, anche in corrispondenza delle nuove vasche di raccolta liquami, sui lati est e nord, al fine di garantire una completa mitigazione paesaggistica dell'intervento."

Nei termini stabiliti dall'art. 14 della L.R. 40/98 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

In quest'ultima Conferenza, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione.

In conclusione, alla luce di quanto emerso a seguito degli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (note prot. n. 76362 del 06.12.2019 e n. 36533 del 30.06.2020) e dell'esito della Conferenza di Servizi del 29 giugno 2020, si ritiene sussistano i presupposti di compatibilità ambientale dell'intervento, così come proposto e localizzato, in quanto la fase di stoccaggio dei liquami, per le due vasche maggiori di nuova realizzazione, allineata alle tecniche a maggiore efficienza di contenimento dell'ammoniaca ed alla fase di spandimento dei liquami attraverso l'acquisizione di un nuovo carbotte, si dimostra sostenibile per quanto riguarda gli aspetti ambientali; inoltre la tecnica di spandimento proposta per entrambi i mezzi risulta certamente riferibile alle BAT a maggiore

efficienza ed il gestore è disponibile a rendere tracciabili, mediante opportuno registro, le operazioni relative.

Dalla messa in esercizio dell'allevamento non è attendibile un ulteriore impatto significativo e negativo sull'ambiente interferito, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, tenuto conto che, nel rispetto delle previsioni progettuali, gli interventi in progetto paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull'area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo l'integrità, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui ai successivi punti a) e b) necessarie per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, nonché di quelle indicate nell'allegato atto Autorizzatorio Integrato Ambientale (**Allegato A**):

Condizione ambientale IN FASE DI ESERCIZIO

a) la distribuzione dei liquami sarà ammessa esclusivamente con tecnica rispondente ai requisiti delle BAT individuate dal gestore.

L'ottemperanza della condizione a) dovrà essere dimostrata nell'ambito della presentazione al Settore provinciale Tutela del Territorio e ad ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo della relazione annuale di monitoraggio (Allegato A – allegato tecnico 2, piano di monitoraggio e controllo).

Condizione ambientale IN FASE POST OPERAM

b) la copertura della vasca di stoccaggio pre-esistente deve essere allineata ai requisiti previsti dalle BAT *Conclusions*.

L'ottemperanza della condizione b) dovrà essere dimostrata con la presentazione di apposita relazione tecnica al Settore provinciale Tutela del Territorio e ad ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo, entro 30 gg dal completamento della realizzazione della copertura stessa.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”.

Visto il Decreto No. 93 del 31.7.2020 relativo all' approvazione del PEG 2020-2022.

Visti:

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”;
- il D.P.R. 12.04.1996 “*Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*” e s.m.i.;

- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)";

Viste le note prot. ric. n. 33206 del 16.06.2020 dell'ASL CN2 e n. 35688 del 29.06.2020 del Comune di BRA, in premessa richiamate.

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 04.12.2019 e del 29.06.2020 specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE in merito al progetto di ampliamento allevamento suinicolo, nel Comune di Bra, presentato da parte dell'Az. Agr. Mattiauda Giampiero, Via Bra n. 9, 12040 – Cervere, in quanto la fase di stoccaggio dei liquami, per le due vasche maggiori di nuova realizzazione, allineata alle tecniche a maggiore efficienza di contenimento dell'ammoniaca ed alla fase di spandimento dei liquami attraverso l'acquisizione di un nuovo carrobotte, si dimostra sostenibile per quanto riguarda gli aspetti ambientali; inoltre la tecnica di spandimento proposta per entrambi i mezzi risulta certamente riferibile alle BAT a maggiore efficienza ed il gestore è disponibile a rendere tracciabili, mediante opportuno registro, le operazioni relative.

Dalla messa in esercizio dell'allevamento non è attendibile un ulteriore impatto significativo e negativo sull'ambiente interferito, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, tenuto conto che, nel rispetto delle previsioni progettuali, gli interventi in progetto paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull'area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo l'integrità, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui ai punti **a) e b)** esplicitati in premessa, necessarie per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, nonché di quelle indicate nell'allegato atto Autorizzatorio Integrato Ambientale (**Allegato A**).

2. DI STABILIRE per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate ai punti a) e b) delle premesse, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse al Settore provinciale Tutela del Territorio e all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo.

3. DI CONSIDERARE ACQUISITI nel presente provvedimento unico, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.:

- a. l'**Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, finalizzata all'esercizio dell'allevamento nel suo complesso, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. il **Permesso di Costruire n. 2353/2020 ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i.**, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il suddetto Permesso di Costruire è rilasciato in stretta conformità al progetto presentato di cui si allegano le tavole:

All B1 TAV1 REV01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
All B2 TAV 2A REV01 PROGETTO DEFINITIVO PIANTE
All B3 TAV 2B REV01 PROGETTO DEFINITIVO PROSPETTI
All B4 TAV 3 REV01 PIANTE TEMATICHE
All B5 TAV 4 REV01 TERRE E ROCCE DA SCAVO
All B6 TAV 5 REV01 SCARICHI ACQUE REFLUE
All B7 TAV 7 VERIFICHE PRGC

4. DI DARE ATTO altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1, nonché le autorizzazioni di cui ai punti 3 e 4, sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

5. DI PRESCRIVERE che, ferme restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, è affidato all'ARPA Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di esercizio dell'allevamento e di stabilire che, a tal fine, il proponente deve dare tempestiva comunicazione della messa in esercizio dell'allevamento ad ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via Vecchia di Cuneo 11, Cuneo.

6. DI CONSIDERARE ACQUISITI, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione;

7. DI FARE SALVI gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.

8. DI STABILIRE che l'inizio lavori è subordinato all'acquisizione del parere ex art. 21 del Decreto Legislativo 42/2004 da parte della Soprintendenza Archeologica.

9. DI STABILIRE che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la **durata di tre anni** a decorrere dalla data del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato **entro cinque anni** dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

10. DI AFFIDARE, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e **DI STABILIRE** di conseguenza, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.

11. DI INVIARE il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegati, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti atti:

- Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato A).
- Permesso di Costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (Allegato B e tavole da B1 A B7).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Dott. Alessandro RISSO

